

TI_GERICHTE 11.2001.122 vom 7. März 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-03-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2001.122

FR: TI_GERICHTE 11.2001.122 du 7 mars 2002

IT: TI_GERICHTE 11.2001.122 del 7 marzo 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

I figli minorenni, prima che siano prese disposizioni al loro riguardo, sono sentiti personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato, a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano (art. 144 cpv. 2 CC). Il principio vale, pendente una causa di separazione o di divorzio, anche in sede provvisoria (DTF 126 III 497). In concreto non risulta che _____ sia stata ascoltata. Ora, alla mancanza del primo giudice potrebbe rimediarsi in appello. Se non che, l'interesse all'audizione della figlia appare ormai superato già per il fatto che _____ diverrà maggiorenne il prossimo _____ 2002. Inoltre, in merito al contributo di mantenimento, i figli non possono formulare conclusioni né interporre rimedi giuridici, quand'anche fossero assistiti da un curatore (FF 1996 I 162). È vero che un'audizione può rivelarsi utile nel caso in cui i loro interessi scolastici o professionali potessero influire apprezzabilmente sull'ammontare della somma (Rumo-Jungo, Die Anhörung des Kindes, in: AJP 12/1999 pag. 1581). Nella fattispecie è noto tuttavia che _____ ha iniziato un tirocinio all'_____ di _____ che durerà fino al mese di agosto 2003 e di ciò si terrà conto estendendo il contributo alimentare oltre la maggiore età (consid. 4). I. Sull'appello di _____

E. 3

L'appellante sottolinea – in sostanza – che la moglie, con una buona formazione professionale, senza particolari problemi di salute e con i figli quasi tutti maggiorenni, potrebbe estendere la sua attività lucrativa e chiede di imputarle un reddito ipotetico di fr. 3000.– mensili. Egli postula pertanto la riduzione del contributo a fr. 432.90 mensili dal 1° maggio al 31 agosto 2000, a fr. 614.25 mensili dal 1° settembre 2000 al 30 aprile 2001 e a fr. 1007.65 in seguito. Il Pretore ha accertato che la moglie, già attiva a tempo parziale per la _____, dal 2 maggio 2000 non ha più percepito indennità di disoccupazione e dal giugno 2001 si è impiegata come operaia alla _____ di _____, dove guadagna fr. 1750.– mensili. La questione è di sapere se, dando prova di buona volontà, l'istante non possa lavorare più del tempo indicato. a) La giurisprudenza relativa al vecchio diritto del divorzio aveva posto il principio per cui una separazione (anche solo di fatto) non precludeva ai coniugi il diritto di mantenere – per quanto possibile – il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). Il coniuge che durante la vita in comune non aveva esercitato un'attività lucrativa poteva essere obbligato, di conseguenza, a intraprendere un lavoro remunerato durante la separazione solo ove ciò apparisse giustificato per coprire le spese supplementari derivanti da due economie

domestiche separate (DTF 114 II 17 consid. 5, 302 consid. 3a). Anzi, dandosi un matrimonio di lunga durata, il coniuge che durante la vita in comune aveva smesso di lavorare – o non aveva lavorato – per dedicarsi all'economia domestica non poteva più essere tenuto a intraprendere – o a riprendere – un'attività lucrativa se al momento del divorzio aveva compiuto 45 anni (DTF 115 II 11 consid. 5a con rinvii). Oltre a ciò, un coniuge con figli poteva essere tenuto a cominciare – o a ricuperare – un'attività lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il figlio affidatogli avesse raggiunto i 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pieno poteva essergli imposta solo al momento in cui il figlio avesse compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 1994 pag. 91).

b) Dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio i principi testé riassunti sono stati relativizzati. In una sentenza inedita del 22 dicembre 2000 in re Z. (inc. 5P.447/2000), in materia di misure a protezione dell'unione coniugale, il Tribunale federale non ha più accennato al criterio per cui il coniuge che durante la vita in comune si è dedicato all'economia domestica può essere obbligato a intraprendere un lavoro remunerato, durante la separazione, solo ove ciò appaia giustificato per coprire le spese supplementari derivanti da due economie domestiche separate. Pur richiamando esplicitamente DTF 114 II 17 consid. 5, esso si è limitato a rilevare che, in caso di separazione, un coniuge può essere tenuto – secondo le circostanze – a intraprendere un lavoro retribuito se ciò può essergli ragionevolmente imposto e appare possibile dal profilo economico (consid. 3). In un'altra sentenza, emanata in applicazione del nuovo art. 125 CC (contributo di mantenimento dopo il divorzio), il Tribunale federale ha stemperato anche il citato limite dei 45 anni, rilevando che numerose offerte d'impiego fissano il limite d'età a 50 anni anche per lavori non particolarmente qualificati (DTF 127 III 139 consid. 2c). In una sentenza del 28 giugno 2001 in re X (inc. 5P.169/2001) esso ha ricordato nondimeno che, nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale, la ripresa o l'estensione di un'attività lucrativa va imposta solo con riserbo al coniuge che durante la vita in comune si è occupato dell'economia domestica.

c) Già sotto l'egida del cessato diritto questa Camera aveva sostanzialmente assunto un indirizzo analogo. In un caso di separazione per tempo indeterminato (art. 147 cpv. 1 vCC) essa aveva avuto modo di precisare in effetti – ispirandosi a Hausheer/Spycher (Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 234, n. 04.113 in fine con richiami) – che occorreva distinguere secondo lo scopo della separazione: dandosi qualche probabilità che i coniugi si riconciliassero, appariva giustificato tutelare il riparto dei ruoli da loro assunto durante il matrimonio; in caso contrario, ove la separazione appariva durevole e sembrava preludere allo scioglimento del matrimonio o perseguire uno scopo analogo a quello del divorzio, la moglie poteva anche essere tenuta ad assumere un altro ruolo (I CCA, sentenza del 24 novembre 1999 in re B., consid. 19). Con il divorzio, in effetti, l'obbligo di assistenza derivante dal matrimonio cessa per principio. Solo ove non si possa ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'art. 125 cpv. 1 CC prevede che l'altro coniuge può essere tenuto a versare un contributo. Tale norma concreta due principi: quello secondo cui, nella misura del possibile, dopo il divorzio ogni coniuge deve sopperire a sé stesso, e quello secondo cui ogni coniuge va incoraggiato ad acquisire o a riacquistare la sua propria indipendenza economica. Per raggiungere tale autonomia, che può essere stata compromessa dal matrimonio, uno dei coniugi può essere tenuto a sussidiare l'altro. Così com'è concepito, l'obbligo dell'art. 125 cpv. 1 CC si fonda soprattutto sulle necessità del coniuge richiedente e dipende dal grado di autonomia che si può pretendere da lui, in particolare dalla sua capacità di intraprendere un'attività professionale – o di riprendere

un'attività professionale interrotta durante il matrimonio – per sovvenire al proprio “debito mantenimento”. Sotto il profilo finanziario occorre considerare anzitutto il reddito effettivo dei coniugi, ma anche quello ch'essi potrebbero conseguire dando prova di buona volontà o facendo prova di ragionevole sforzo (DTF 127 III 138 consid. 2a). d) Nella fattispecie le parti vivono separate da oltre quattro anni e niente lascia intravedere una possibile riconciliazione. Dagli atti risulta, anzi, che dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio entrambi i coniugi hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio (act. LVIII e LX). E con il divorzio cesserà per principio l'obbligo d'assistenza derivante dall'art. 163 CC, subentrandogli l'obbligo limitato alle condizioni dell'art. 125 CC. La moglie deve quindi prepararsi a sovvenire da sé, per quanto possibile, al proprio debito mantenimento. Oggi essa ha 47 anni compiuti e aspettare oltre non avrebbe senso. Certo, le sue capacità di reddito non vanno sopravvalutate, ma non bisogna disconoscere ch'essa ha pur sempre un diploma di impiegata (della scuola _____), ha lavorato in una banca come impiegata, durante il matrimonio ha svolto lavori a domicilio occupandosi del montaggio di orologi, dal gennaio 1996 all'aprile 2001 è stata alle dipendenze della _____ a tempo parziale e dal maggio 2001 lavora per la _____ (appello del marito, pag. 8, non contestato). Inoltre essa è libera dalla cura e dall'educazione dei figli, tutti maggiorenni, salvo _____, che compirà 18 anni nel maggio 2002. Problemi di salute che ostino a un'estensione dell'attività svolta non risultano, l'assunzione di medicinali, sulla cui natura nulla è dato di sapere, non bastando per ravvisare un'incapacità lavorativa. Si può ragionevolmente pretendere quindi che, entro il 31 dicembre di quest'anno, l'interessata porti il suo grado di attività al 100%. È vero che sulla formazione di lei come impiegata non si può fare assegnamento, visto il lungo tempo trascorso. Si può pretendere però ch'essa eserciti una qualsiasi attività non specializzata, se non d'indole amministrativa (come quella svolta a suo tempo), almeno come operaia o come collaboratrice domestica. E come collaboratrice domestica essa potrebbe guadagnare, a tempo pieno, circa fr. 2400.– netti mensili (si veda l'art. 22 del contratto normale per il personale domestico: FU _____/_____ del _____, pag. 7435). Nel calcolo dei contributi alimentari è legittimo dunque dipartirsi da tale reddito. e) Prima di allora non vi è motivo invece di computarle un reddito ipotetico, tanto meno già dal 1° maggio 2000, poiché l'interessata durante l'unione coniugale ha lavorato solo parzialmente. Non è invero chiaro se essa sia stata iscritta ai ruoli della disoccupazione con disponibilità lavorativa al 100%, ma ad ogni modo finora l'interessata non risulta avere mai lavorato a tempo pieno. La famiglia, inoltre, dispone di sufficienti entrate per coprire i maggiori costi derivanti dalla separazione e non vi è motivo per computare retroattivamente alla moglie un reddito potenziale superiore alle sue entrate effettive.

E. 4

L'appellante non contesta il fabbisogno di _____, fissato dal Pretore in fr. 1100.– mensili (rispettivamente fr. 1050.– dal 31 agosto 2001), ma rileva che nel caso in cui non si dovesse considerare il contributo in natura prestato dalla madre, il fabbisogno dovrebbe essere ridotto nella stessa misura per tenere conto del caso concreto e della realtà ticinese. L'argomentazione non solo è destituita di buon diritto, ma l'importo fissato dal primo giudice si rivela insufficiente. a) La versione più recente delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, edita nel gennaio 2000, indica per ragazzi in età compresa fra i 13 e i 18 anni che non vivono con fratelli o sorelle nella medesima economia domestica, un fabbisogno in denaro di fr. 1920.–

mensili. Qualora il coniuge affidatario non lavori a orario completo (come la moglie nella fattispecie), la posta per “cura e educazione” (fr. 300.– dal compimento dei 12 anni) può essere ridotta nella misura in cui tali prestazioni siano fornite in natura dal genitore affidatario. In concreto, tenuto conto del fatto che la madre lavora a metà tempo, il fabbisogno medio in denaro di _____ va determinato in fr. 1770.– (fr. 1920.– meno la metà delle spese che la madre presta in natura). Al momento in cui la madre lavorerà a tempo pieno (1° gennaio 2003), il fabbisogno dovrà essere aumentato a fr. 1920. –. Contrariamente all'opinione dell'appellante, poi, la riduzione lineare dei fabbisogni non si applica più, poiché le cifre indicate nella tabella dell'edizione 2000 non sono più commisurati al costo della vita nella sola area urbana di Zurigo, ma fanno riferimento al costo delle economie domestiche su scala nazionale, in base a valori statisticamente medio-bassi, nel senso che tre quarti delle economie domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 10 in basso). I fabbisogni riportati corrispondono, in altri termini, a quelli di ragazzi appartenenti a famiglie di reddito relativamente modesto (op. cit., pag. 11 in alto). Diminuzioni per rapporto alle cifre figuranti nella tabella sono possibili, ma devono giustificarsi alla luce di circostanze concrete (per esempio nel caso in cui un ragazzo fruisca di vitto o alloggio a condizioni particolarmente favorevoli: op. cit., pag. 12 lett. C) e non solo per il fatto che i genitori non siano economicamente in grado di sopperire appieno al fabbisogno dei figli (op. cit., pag. 16 a metà). b) Nel caso precipuo non sono dati a dividere, né l'interessato prospetta, elementi specifici che giustifichino una riduzione del fabbisogno in denaro. Certo, il contributo di mantenimento va stabilito anche in relazione alle capacità finanziarie dei genitori, non solo alle necessità della ragazza (DTF 123 III 4 consid. bb). Ma ciò non significa che si debba confondere fabbisogno e contributo o che un fabbisogno legittimo vada decurtato solo perché i genitori non siano in grado di fornirlo. L'entità del fabbisogno va stabilita per intero. Nel caso in cui i redditi dei genitori non bastino ad assicurarli, si accerterà in che misura esso rimane scoperto (op. cit., pag. 16 nel mezzo), ognuno dei genitori avendo il diritto di conservare almeno l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 123 III 1 consid. bb, confermato in DTF 126 III 356 consid. bb). Ciò posto, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, si giustifica dal 1° maggio 2000, quando è cessato l'obbligo di mantenimento per il fratello _____, un intervento d'ufficio a tutela della minorenni (DTF 122 III 404). Ne discende che il contributo per _____ dev'essere maggiorato a fr. 1770.– mensili. Tenuto conto dell'inizio dell'attività lucrativa e del fatto ch'essa sopperisce per un terzo alle proprie necessità con il provento del suo guadagno (sentenza del 7 maggio 2001 tra le parti, consid. 9), dal 1° settembre 2000 il fabbisogno ammonta a fr. 1555.– mensili (fr. 1770.– meno fr. 215.–), dal 1° settembre 2001 a fr. 1500.– (fr. 1770.– meno fr. 270.–), dal 1° settembre 2002 a fr. 1410.– mensili (fr. 1770.– meno fr. 360.–) e dal 1° gennaio 2003, quando la madre lavorerà a tempo pieno, a fr. 1560.– (fr. 1920.– meno fr. 360.–).

E. 5

L'appellante chiede infine di non calcolare nel suo reddito la gratifica versatagli dal datore di lavoro per il 35° di durata di servizio, o, caso mai, di ripartirla sull'arco di trentacinque anni. Sulla questione si tornerà in appresso (consid. 7b). II. Sull'appello di _____

E. 6

L'appellante chiede che il contributo dal 1° maggio al 31 agosto 2000 sia fissato in fr. 2700.– mensili per sé e in fr. 905.– mensili per _____ a. Essa rileva che in quel periodo il datore di lavoro le ha versato solo fr. 931.–; inoltre, non avendo essa percepito lo stipendio durante le vacanze, l'entrata andrebbe accertata in soli fr. 900.–. La ricorrente contesta inoltre il reddito del marito, sostenendo che il Pretore ha ammesso a torto la possibilità di locare l'appartamento di _____ a soli fr. 500.–, mentre questa Camera gli aveva imputato un introito di fr. 775.–. Infine assevera che il suo fabbisogno dev'essere aumentato di fr. 220.– mensili, corrispondenti alla quota di locazione del figlio _____ che non è più a carico dei genitori. a) Per quanto riguarda il reddito, con l'istanza del 21 aprile 2000 la moglie non aveva asserito di non essere retribuita durante le vacanze, tant'è che aveva indicato un reddito di fr. 931.– mensili (pag. 4). Come questa Camera ha già avuto modo di spiegare, l'appellante avrebbe dovuto rendere verosimile di non avere usufruito di vacanze nel periodo considerato per il calcolo del guadagno, il quale risulterebbe così artificiosamente elevato. Nella fattispecie essa ha preteso ciò, ma nulla risulta dagli atti. Di conseguenza, il reddito dev'essere confermato in fr. 1140.– mensili, poiché dal totale delle entrate di fr. 2093.– occorre dedurre l'indennità di disoccupazione di fr. 953.–. Su questo punto il decreto del Pretore resiste alla critica. b) Le entrate del marito vanno confermate in fr. 7330.– mensili, come questa Camera ha già stabilito (sentenza del 7 maggio 2001, consid. 4 in fine). È possibile che l'appartamento a pianterreno dell'abitazione coniugale a _____ sia stato locato a soli fr. 500.– mensili (doc. 2), ma l'interessato non spiega il motivo per cui egli non possa spuntare i fr. 775.– calcolati da questa Camera, non bastando al riguardo un generico accenno al fatto che “secondo le attuali richieste di mercato il valore locativo non supera fr. 500.–” (osservazioni, pag. 5). c) Quanto al fabbisogno della moglie, la doglianza è destinata all'insuccesso. Questa Camera ha già avuto modo di ricordare che il fabbisogno di un coniuge comprende l'onere di alloggio presumibile ch'egli avrebbe a carico se abitasse da sé solo, per conto proprio (FamPra.ch 1/2000 pag. 135; I CCA, sentenza del 27 settembre 2000 nella causa R., consid. 5b con rinvii). In concreto l'onere di fr. 660.– mensili fissato da questa Camera corrisponde alla pigione che l'interessata dovrebbe presumibilmente pagare se abitasse, da sola, a _____.

E. 7

Per il periodo dal 1° settembre 2000 al 30 aprile 2001 l'appellante chiede di fissare i contributi in ragione di fr. 3340.– mensili per sé e di fr. 1100.– mensili per _____. Rileva che la figlia _____ ha lasciato l'abitazione del padre nell'ottobre 2000 e che dal dicembre 2000 essa guadagna fr. 1200.– mensili, motivo per cui è diventata autosufficiente già a partire da tale data e non solo dal maggio 2001, come ha ritenuto il Pretore. Ne deduce che tra settembre e novembre del 2000 il contributo in favore di _____ dev'essere ridotto da fr. 1365.– a fr. 300.– mensili e dev'essere soppresso dopo di allora. Pure contestato è il reddito del marito, e in particolare la computazione della gratifica da lui percepita nel luglio del 2001 sull'arco di quattro mesi, come ha disposto il primo giudice. Al riguardo l'appellante chiede di suddividere l'importo di fr. 3297.70 sull'arco di 12 mesi, dal settembre 2000 al settembre 2001. Essa sostiene inoltre che a torto il Pretore non ha imputato l'ulteriore premio ottenuto dal coniuge nel marzo del 2001 e l'ulteriore aumento dello stipendio di fr. 50.– mensili dal mese successivo. Infine la moglie contesta il reddito a lei calcolato, confutandone l'aumento a fr. 1550.– mensili. a) Per quel che concerne la figlia _____, dagli atti risulta che essa ha lasciato l'abitazione del padre per andare a vivere con _____ il _____ 2000, quando ha cominciato a

lavorare alla Casa per anziani di _____, guadagnando nei primi tre mesi fr. 900.– mensili e fr. 1200.– mensili in seguito (deposizione _____ del 23 novembre 2000). Ritenuto che neppure il padre pretende che la giovane non sia in grado di far fronte autonomamente al proprio sostentamento dopo l'inizio dell'attività lucrativa, non è dato a dividere il motivo per cui il Pretore ha soppresso il contributo solo dal mese di maggio 2001. Ne segue che su questo punto l'appello è fondato. Dal 1° settembre 2000 il contributo per _____ va stralciato dunque dal calcolo dei contributi per la moglie e la figlia _____. b) Quanto al reddito del marito, non è contestato che nel luglio del 2001 il datore di lavoro gli ha versato una gratifica di fr. 3579.50. Ora, contrariamente all'opinione dell'interessata, la gratifica è computata nel reddito solo se è elargita abitualmente (Böhler/Spühler in: Berner Kommentar, 3^a edizione, n. 265 ad art. 156 CC; I CCA, sentenza del 14 aprile 1999 nella causa S., consid. 3). Nel caso citato dall'appellante, questa Camera l'aveva inserita nel reddito del marito poiché costui l'aveva ricevuta per due anni e non vi erano indizi che ne facessero presumere la decadenza in futuro (I CCA, sentenza del 19 febbraio 1991 nella causa M., pag. 6). Nella fattispecie, per contro, la gratifica di fr. 3579.50 è stata versata una tantum per il 35° anno di appartenenza alla ditta. Quella di fr. 1000.– risulta essere una partecipazione agli utili, ma non consta, né l'appellante pretende, che sia solitamente versata. c) Dalle distinte di salario prodotte dal marito il 7 settembre 2001 (act. LXVII) si evince che dal maggio 2001 lo stipendio base è aumentato di fr. 50.– mensili. Il reddito dell'interessato deve dunque essere fissato in fr. 7168.– netti mensili (fr. 6343.– più fr. 50.– più fr. 775.–). d) Quanto al reddito dell'appellante, risulta dagli atti che nel periodo in questione essa ha percepito mediamente fr. 1830.– mensili netti, compresa la quota di tredicesima (act. LII e LXVII). In tali circostanze l'apprezzamento del Pretore le riesce finanche favorevole. E siccome essa non ha reso verosimile di non avere usufruito di vacanze nel periodo considerato per il calcolo del guadagno (consider. 6a), il reddito di fr. 1550.– fissato dal primo giudice merita conferma.

E. 8

Per il periodo successivo l'appellante postula un contributo di fr. 3600.– mensili per sé e di fr. 1100.– mensili per _____. Essa censura il reddito di fr. 1750.– stabilito dal primo giudice e sottolinea che l'attività iniziata alla _____ di _____ non è definitiva, che essa non percepisce alcuno stipendio durante le vacanze e i periodi di malattia e che durante il mese di agosto 2001 la ditta era chiusa. La sua situazione non essendo mutata, si giustificerebbe di computarle un reddito di soli fr. 900.– mensili. Essa chiede, comunque sia, di aumentarle il fabbisogno minimo per tenere conto delle spese di automobile, di trasferta e di pasti fuori casa, poiché deve recarsi per lavoro a _____. Sempre riguardo al fabbisogno minimo, essa contesta inoltre l'aumento di fr. 100.– mensili che il Pretore ha riconosciuto a entrambi i coniugi per tenere conto degli aumenti del minimo esistenziale del diritto esecutivo e dei premi della cassa malati. a) Dagli atti non risulta, né l'interessata ha prodotto documentazione alcuna, quanto essa guadagni dalla _____ di _____. Dal fascicolo processuale si evince nondimeno che, dopo avere cessato l'attività per la _____ - _____ nell'aprile 2001, nel mese successivo essa ha riscosso indennità di disoccupazione sulla base di un guadagno assicurato di fr. 1720.– mensili. Nel giugno essa non ha percepito nulla poiché, verosimilmente, ha cominciato a lavorare proprio per la _____ (act. LXVII, pag. da 18 a 21). Ora, è indubbio che l'assicurazione contro la disoccupazione e il diritto della famiglia perseguono scopi diversi (RDAT 1999-II n. 67; I CCA, sentenza del 6 settembre 2001 nella causa T., consid. 7), tuttavia a un sommario esame come quello che

presiede all'emanazione delle misure provvisionali la valutazione del Pretore può essere condivisa. Del resto, come si è visto (consid. 7d), tra il settembre 2000 e l'aprile del 2001 l'interessata ha guadagnato in media fr. 1830.– mensili. Giovi ricordare inoltre che determinante è il reddito che essa potrebbe ragionevolmente conseguire facendo uso di buona volontà (DTF 123 III 5 a metà, 121 III 299, 119 II 316 consid. 4a, 117 II 17 consid. 1b; principi riassunti in: Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 47 e 48 ad art. 125 CC). Il reddito di fr. 1750.– valutato dal Pretore merita dunque conferma. b) Le spese per l'autovettura non possono essere riconosciute, l'interessata non avendo reso verosimile di dover far capo a tale mezzo di trasporto per uso professionale. Tutt'al più si può ammettere un'indennità di fr. 165.– mensili, pari al costo di un abbonamento "arcobaleno" per sei zone che copra, ad esempio, il tragitto da _____ a _____. Per quanto concerne i pasti fuori casa, tale supplemento non si identifica con le spese effettive, ma serve a coprire il maggior costo rispetto ai pasti consumati a casa, già compreso nel minimo di base del diritto esecutivo. c) Per quel che riguarda l'aumento del fabbisogno, il Pretore ha ritenuto di aggiungere a entrambi i coniugi fr. 100.– per tenere conto da un lato dell'adeguamento del minimo d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo (fr. 75.–) e dall'altro dell'aumento congiunturale del premio cassa malati. Non si capisce del resto la rilevanza pratica della critica, il fabbisogno essendo stato aumentato a entrambi i coniugi, ciò che non influisce sul contributo. L'impennata annuale dei citati premi è poi notoria, di modo che nel complesso non vi sono ragioni per decurtare l'aumento riconosciuto dal Pretore.

E. 9

Dal 1° agosto 2001 l'appellante si è trasferita da _____ a _____, dove ha preso in locazione un appartamento di tre locali e mezzo per una pigione mensile di fr. 1150.–. Ora, come si è detto (consid. 6c), l'onere di locazione è quello che il coniuge avrebbe se abitasse da sé solo. Nella fattispecie l'interessata non può vedersi riconoscere l'intera pigione, ma solo quella che avrebbe come persona sola, ragione per cui si giustifica ammettere l'importo in fr. 900.– mensili comprese le spese accessorie, costo corrispondente all'affitto di un appartamento per lei sola nel _____, notoriamente più caro della Riviera. Si aggiunga che, nella misura in cui l'interessata non ha reso verosimile di dover far capo a un'automobile per uso professionale, non può essere ammessa la spesa per la locazione del posteggio. Dal mese di settembre 2001 il fabbisogno minimo dell'interessata deve dunque essere fissato in fr. 2898.15 mensili, compresa l'indennità per i costi di trasferta (consid. 8b).

E. 10

Se ne conclude, in ultima analisi, che il quadro delle entrate e delle uscite familiari si presenta come segue: Periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2000 reddito del marito fr. 7330.— reddito della moglie fr. 1140.— fr. 8470.— mensili fabbisogno minimo del marito fr. 2541.85 fabbisogno minimo della moglie fr. 2393.15 fabbisogno in denaro di _____ fr. 1365.75 fabbisogno in denaro di _____ fr. 1770.— fr. 8070.75 mensili eccedenza fr. 399.25 mensili metà eccedenza fr. 199.60 mensili contributo per la moglie: fr. 2393.15 + fr. 199.60 ./ fr. 1140.— = fr. 1453.— mensili arrotondati contributo per _____ (compresi gli assegni familiari) fr. 1365.— mensili arrotondati contributo per _____ (compresi gli assegni familiari) fr. 1770.—

mensili Il marito può conservare per sé: fr. 7330.— ./ fr. 1453.— ./ fr. 1365.— ./ fr. 1770.—
= fr. 2742.— mensili. Periodo dal 1° settembre 2000 al 30
aprile 2001 reddito del marito fr. 7118.— reddito della
moglie fr. 1550.— fr. 8668.— mensili fabbisogno minimo del
marito fr. 2541.85 fabbisogno minimo della moglie fr. 2393.15
fabbisogno in denaro di _____ fr. 1555.— fr. 6490.— mensili
eccedenza fr. 2178.— mensili metà
eccedenza fr. 1089.— mensili contributo per la moglie: fr.
2393.15 + fr. 1089.— ./ fr. 1550.— = fr. 1932.— mensili contributo per _____
(compresi gli assegni familiari) fr. 1555.— mensili Il marito può conservare
per sé: fr. 7118.— ./ fr. 1932.— ./ fr. 1555.— = fr. 3631.— mensili. Periodo dal 1°
maggio al 31 agosto 2001 reddito del marito fr. 7168.— reddito
della moglie fr. 1750.— fr. 8918.— mensili fabbisogno minimo del
marito fr. 2641.85 fabbisogno minimo della moglie fr. 2493.15
fabbisogno in denaro di _____ fr. 1555.— fr. 6690.— mensili
eccedenza fr. 2228.— mensili metà
eccedenza fr. 1114.— mensili contributo per la moglie: fr.
2493.15 + fr. 1114.— ./ fr. 1750.— = fr. 1857.— mensili arrotondati contributo per
_____ (compresi gli assegni familiari) fr. 1555.— mensili Il marito
può conservare per sé: fr. 7168.— ./ fr. 1857.— ./ fr. 1555.— = fr. 3806.— mensili.
Periodo dal 1° settembre 2001 al 31 agosto 2002 reddito del
marito fr. 7168.— reddito della moglie fr.
1750.— fr. 8918.— mensili fabbisogno minimo del marito fr. 2641.85
fabbisogno minimo della moglie fr. 2733.15 fabbisogno in denaro di
_____ fr. 1500.— fr. 6875.— mensili
eccedenza fr. 2043.— mensili metà
eccedenza fr. 1021.50 mensili contributo per la moglie: fr.
2733.15 + fr. 1021.50 ./ fr. 1750.— = fr. 2005.— mensili arrotondati contributo per
_____ (compresi gli assegni familiari) fr. 1500.— mensili Il marito
può conservare per sé: fr. 7168.— ./ fr. 2005.— ./ fr. 1500.— = fr. 3663.— mensili.
Periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2002 reddito del marito
fr. 7168.— reddito della moglie fr. 1750.— fr. 8918.— mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 2641.85 fabbisogno minimo della
moglie fr. 2898.15 fabbisogno in denaro di _____ fr. 1410.—
fr. 6950.— mensili eccedenza fr. 1968.— mensili metà
eccedenza fr. 984.— mensili contributo per la moglie: fr.
2898.15 + fr. 984.— ./ fr. 1750.— = fr. 2132.— mensili arrotondati contributo per
_____ (compresi gli assegni familiari) fr. 1410.— mensili Il marito
può conservare per sé: fr. 7168.— ./ fr. 2132.— ./ fr. 1410.— = fr. 3626.— mensili.
Periodo dal 1° gennaio 2003 in poi reddito del marito fr. 7168.—
reddito della moglie fr. 2400.— fr. 9568.— mensili fabbisogno
minimo del marito fr. 2641.85 fabbisogno minimo della moglie
fr. 2898.15 fabbisogno in denaro di _____ fr. 1560.— fr. 7100.— mensili
eccedenza fr. 2468.— mensili metà
eccedenza fr. 1234.— mensili contributo per la moglie: fr.
2898.15 + fr. 1234.— ./ fr. 2400.— = fr. 1732.— mensili arrotondati contributo per
_____ (compresi gli assegni familiari) fr. 1560.— mensili Il marito

può conservare per sé: fr. 7168.– ./ fr. 1732.– ./ fr. 1560.– = fr. 3876.— mensili.

E. 11

La sentenza odierna impone una chiosa d'ordine giuridico sulla procedura adottata dal Pretore. In concreto l'istruttoria era formalmente chiusa, infatti, con lo scambio dei memoriali conclusivi del 17 e 18 gennaio 2001 (act. XLVI e XLVII). L'ammissione successiva di tutta una serie di fatti nuovi (cessazione del lavoro, disoccupazione e nuovo lavoro della moglie), così come la produzione di tutto un novero di documenti (redditi dal gennaio al settembre 2001, nuovo contratto di locazione della moglie) è avvenuta in modo palesemente irritato. Non che il giudice non possa assumere prove di sua iniziativa, l'art. 419 b cpv. 1 CPC consentendogli ogni indagine. Ciò deve avvenire però prima della discussione finale e non dopo. L'istruttoria non può essere riaperta a piacimento né l'economia di giudizio consente di stravolgere i più elementari fondamenti di procedura (art. 101 CPC). III. Sulle spese, le ripetibili e la domanda di assistenza giudiziaria in appello

E. 12

Gli oneri del giudizio odierno, commisurati all'entità dei contrapposti interessi, seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Il marito, nel complesso, ottiene una lieve riduzione del contributo fra il 1° maggio e il 31 agosto 2001, ciò che giustifica di porre a suo carico nove decimi degli oneri di questa sede, con obbligo di rifondere alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. La moglie, salvo il periodo citato, ottiene contributi per sé superiori a quelli fissati dal primo giudice, ma non nella misura ch'essa rivendicava, e vede aumentare i contributi per la figlia, ma solo in virtù del principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione. Appare equo porre a suo carico dunque i due terzi dei costi del suo appello, con obbligo di rifondere al marito un'indennità per ripetibili ridotte. L'esito della sentenza odierna non incide in misura rilevante invece sul dispositivo inerente agli oneri e alle ripetibili di prima sede, che può rimanere invariato. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dalla moglie non può essere accolta. Nonostante la parziale parvenza di buon esito del suo appello e della resistenza all'appello del marito (art. 157 CPC), essa non può essere considerata indigente. Tenuto conto delle sue entrate e del contributo del marito, essa può contare su un agio mensile superiore a fr. 1000.– con cui può senz'altro far fronte alle spese di causa. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. Gli appelli sono parzialmente accolti, nel senso che il decreto impugnato è così riformato: _____ è tenuto a versare a _____, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi provvisori: fr. 1453.– mensili per lei medesima e fr. 1770.– (assegni familiari compresi) per la figlia _____ dal 1° maggio al 31 agosto 2000; fr. 1932.– mensili per lei medesima e fr. 1555.– (assegni familiari compresi) per la figlia _____ dal 1° settembre 2000 al 30 aprile 2001; fr. 1857.– mensili per lei medesima e fr. 1555.– (assegni familiari compresi) per la figlia _____ dal 1° maggio al 31 agosto 2001; fr. 2005.– mensili per lei medesima e fr. 1500.– (assegni familiari compresi) per la figlia _____ dal 1° settembre 2001 al 31 agosto 2002; fr. 2132.– mensili per lei medesima e fr. 1410.– (assegni familiari compresi) per la figlia _____ dal 1° settembre al 31 dicembre 2002; fr. 1732.– mensili per lei medesima e fr. 1560.– (assegni familiari compresi) per la figlia _____ dal 1° gennaio 2003. II. Gli oneri dell'appello di _____, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 310.– b) spese fr. 50.– fr. 360.– sono posti per nove decimi a carico dell'appellante e per il resto a carico di _____, alla quale l'appellante rifonderà fr. 900.– per ripetibili ridotte. III. Gli oneri

dell'appello di _____, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 310.– b) spese fr. 50.– fr. 360.– sono posti per due terzi a carico dell'appellante e per il resto a carico di _____, al quale l'appellante rifonderà fr. 600.– per ripetibili ridotte. IV. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da _____ è respinta. V. Intimazione a: – avv. dott. _____, _____; – avv. _____, _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.